

penale così determinata sarà dovuta decorsi i primi 12 mesi di concessione e per tutta la durata residua della stessa.

- 16) Il concessionario ha presentato, in sede di gara, una dichiarazione di impegno al raggiungimento di complessive 340.000 tonn. di traffici portuali nei primi 3 anni di validità della concessione – come da documento di gara A.3. Il concessionario accetta la penale nella misura del 20% del canone annuo da applicarsi distintamente per ciascun singolo anno di mancato rispetto della quantità di tonnellate annua dichiarata. La penale sarà applicata dopo la fine di ciascun anno, sul canone dell'anno appena concluso. La penale così determinata resta valida per tutta la durata residua della concessione, salvo eventuali ulteriori penali da applicarsi negli anni successivi (quindi fino a una penale massima, per il presente punto, nei tre anni, del 60%, con esclusione di compensazioni tra i singoli anni).
- 17) Il concessionario ha presentato, in sede di gara, una relazione sullo sviluppo della modalità ferroviaria entro i primi 24 mesi di vigenza della concessione, come da documento di gara A.4. Il concessionario accetta la penale, in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara, del 5% del canone annuo da applicarsi a decorrere dal terzo anno di vigenza della concessione e per tutta la durata residua della stessa.
- 18) Il concessionario ha presentato in sede di gara una dichiarazione recante l'impegno ad utilizzare manodopera temporanea di almeno 70 uomini/giorno per il primo, secondo, il terzo e il quarto anno di vigenza della concessione, come da documento di gara A.6. Il concessionario accetta la penale nella misura del 2% del canone annuo, da applicarsi distintamente per ciascun singolo anno di mancato rispetto della quantità di giornate annue dichiarata, con esclusione di compensazione tra i singoli anni. La penale sarà applicata dopo la fine di ciascun anno, sul canone dell'anno appena concluso. La penale così determinata resta valida per tutta la durata residua della concessione, salvo eventuali ulteriori penali da applicarsi negli anni successivi.
- 19) Visti sia il verbale n.4 in data 20.02.2019 recante griglia di attribuzione dei punteggi valutativi espressi dalla Commissione di gara, nonché la dichiarazione di impegno del concessionario di cui al documento rubricato A.5, nonché in seno al piano economico finanziario di cui all'allegato A.1 della domanda di partecipazione, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 12 unità di personale entro i primi 24 mesi di vigenza della concessione, tenuto conto delle disposizioni di cui alla richiamata *lex specialis*, secondo cui le penali saranno applicate qualora le dichiarazioni rese in sede di gara, se valutate ai fini della gara stessa, non siano realizzate in tutto o in parte, a prescindere dalla applicazione delle suddette penali, resta ferma la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di dichiarare la decadenza della concessionaria qualora sia ravvisato il mancato proficuo utilizzo della concessione per gli scopi per cui è stata assentita, e in generale nei casi di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

.....

La presente licenza viene firmata, alla presenza del Geom. Giovanni Busetti e del Geom. Elia Magi, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in presso la sede societaria in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 18

Ancona, addì 01/08/2019

IL PRESIDENTE

Redolfo Stampier

IL CONCESSIONARIO

.....

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 09/08/19 al n° 1369 serie 1 con l'esazione di euro 16.184,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)



N. 00-77 del registro
Concessioni - Anno 2019

N. 1514 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla società Frittelli Maritime Group S.p.A., C.F./P.IVA 01023760422, con sede legale in Ancona (AN), via Lungomare Vanvitelli n. 18, prot. n. ARR-6538 in data 02.08.2018;
Viste la procedura comparativa e relativa *lex specialis* ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione all'esito della quale, l'istanza di concessione formalizzata dalla Frittelli Maritime Group S.p.A. è stata preferita alla domanda concorrente spiegata ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., con aggiudicazione formalizzata nei confronti della società richiedente;
Vista la informazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 03.05.2019 PR_ANUTG_Ingresso_0044018_20190417, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 ed art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'Atto di sottomissione per anticipata occupazione n. 00-14/2019 in data 13.05.2019 dell'area scoperta di mq. 3.028,00 all'esterno del manufatto demaniale, e relativi n. 6 allegati, rep. 1483 del 13.05.2019;
Visto l'Atto di sottomissione per anticipata occupazione n. 00-15/2019 in data 13.05.2019 dell'area coperta di mq. 300,00 all'interno del manufatto demaniale, e relativi n. 6 allegati, rep. 1484 del 13.05.2019;
Vista la deliberazione presidenziale n. 102 del 12.06.2019 recante l'aggiudicazione definitiva della procedura comparativa a favore della Frittelli Maritime Group S.p.A.;
Vista la delibera n. 13 in data 19.06.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii, attestante il prescritto parere in senso favorevole al rilascio del titolo;
Visto il Verbale di incameramento ex art. 49 Cod. Nav., sottoscritto in data 29.07.2019;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a **FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A.** codice fiscale 01023760422
di occupare un'area demaniale catastalmente individuata al foglio di mappa n. 164 particella n. 46, della superficie di metri quadrati 15.538,00, situata nel Comune di Ancona, e precisamente in ambito portuale – Nuova Darsena Marche allo scopo di mantenere un'area scoperta di mq 5.503,00 e un Manufatto dello Stato costituito da: a) capannone di mq. 9.384,00 (ml. 46,00x204,00); b) edificio composto da n. 4 piani, adiacente il lato corto del capannone, adibito ad uso uffici e servizi, per un'area di sedime di mq. 286,00; c) n. 7 corpi di servizio adibiti a deposito e locali tecnici per una superficie di sedime di mq. 365,00; d) impianti tecnologici di cui impianto elettrico, impianto idrico e fognante, impianto antincendio e impianto di ventilazione; il tutto allo scopo di esercitare attività di deposito e movimentazione di merci provenienti da sbarco e dirette all'imbarco e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone annuo = €. 206.047,82 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)
Canone dovuto anno 2019 = €. 121.929,36 (7 mesi e 19 giorni, dal 13/05/2019 al 31/12/2019)
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 13/05/2019 al 12/05/2023.

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario presenti istanza di nuova concessione ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti aggiudicatario, avrà diritto al rimborso, da parte del nuovo concessionario, del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili.

La realizzazione e il relativo piano di ammortamento degli investimenti effettuati in beni inamovibili devono essere espressamente approvati e autorizzati dalla AdSP del Mare Adriatico Centrale.

Qualsivoglia rimborso da parte del nuovo concessionario del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili sarà subordinato alla preventiva approvazione/autorizzazione della AdSP del Mare Adriatico Centrale.

Resta fermo che l'importo degli investimenti effettuati dall'aggiudicatario della presente procedura non costituirà mai, né alla cessazione né durante la validità della concessione, credito del medesimo nei confronti della AdSP.

Il rimborso di cui sopra potrà essere richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (e sarà all'uopo inserito dalla AdSP tra le condizioni della eventuale futura procedura comparativa) mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora egli non presenti istanza di nuova concessione (o la presenti ma rinunci successivamente) o qualora la futura concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per determinazioni dell'AdSP.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le spettanze relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo e/o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta del Presidente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione nonché in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori dedotti nella presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto nulla osta da parte dell'Amministrazione concedente oltre che il titolo edilizio comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e

lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché ai sensi del D.lgs. n. 272/99 ss. mm.ii;

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 8) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'AdSP del Mare Adriatico Centrale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) Il concessionario ha presentato una polizza assicurativa incendio, fulmine e scoppio n. 390549980 emessa in data 02.07.2019 dalla Società Generali Italia S.p.a. – Via Marocchese, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) per un importo assicurato per fabbricato di € 7.000.000,00 e un importo assicurato di € 2.000.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 10) Il concessionario ha presentato il certificato di assicurazione della polizza n° 380541383 emessa il 04.02.2019 dalla Società Generali Italia S.p.a., per un importo assicurato RCT-RCO per sinistro di € 3.500.000,00.
- 11) Il concessionario ha presentato una cauzione dell'importo di € 420.000,00, prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 2258064 emessa in data 02.07.2019 dalla Società COFACE (Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Extérieur s.a. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano - C.F./P.IVA 09448210154), a garanzia del pagamento dei canoni demaniali, e di eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, nonché a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato, impegnandosi a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione – a pena decadenza della concessione – della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
- 12) Il concessionario ha presentato una ulteriore cauzione dell'importo di € 420.000,00, prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 2258059 emessa in data 02.07.2019 dalla Società COFACE (Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Extérieur s.a. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano - C.F./P.IVA 09448210154), a garanzia dell'effettivo esercizio della concessione per tutta la sua durata. La garanzia sarà escussa dall'AdSP del Mare Adriatico Centrale nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione nei primi 24 mesi di vigenza della stessa, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla differenza tra i canoni dovuti per l'intera durata della concessione (come quantificati nell'atto di concessione e aggiornati in base alla percentuale comunicata dal MIT) e i canoni già versati, e comunque per l'importo massimo di due annualità di canone. Tale cauzione, su richiesta del concessionario, sarà svincolata dall'AdSP del Mare Adriatico Centrale decorsi 24 mesi dalla data di vigenza della concessione, senza che si sia verificata la rinuncia alla concessione stessa.
- 13) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della Legge 5 maggio 1989, n 160 – Artt. 1 e 4 della Legge 494/1993 - Articolo 1, comma 1, lett. c) – Articolo 2, comma 1 - con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento, nonché del relativo rialzo offerto in sede di gara. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 14) Il concessionario ha presentato la quietanza di avvenuto pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo 13.05.2019-31.12.2019 richiesto con atto di accertamento n. 00-111/19 del 21.06.2019 per l'importo di € 121.929,36, oltre al canone già corrisposto di € 4.484,64 e di € 5.117,90 richiesti rispettivamente con gli atti di accertamento n. 00-30/2019 in data 25.03.2019 e n. 00-43/2019 in data 04.04.2019.
- 15) Il concessionario ha presentato, in sede di gara, una dichiarazione di investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali per l'importo complessivo di € 1.282.823,06, da effettuarsi entro i primi 12 mesi di validità della concessione – come da documento di gara A.2.

Il concessionario accetta la penale nella misura del 20% del canone annuo che risulterà dovuto per ogni 50,000, o frazione, di minori investimenti rispetto a quelli dichiarati per la gara e ai quali sia stato assegnato il punteggio. La